



LEGA PRO

CIRCOLARE N. 27 – 16 APRILE 2026

“GARE SUPERCOPPA SERIE C”

Norme amministrative per le gare di Supercoppa Serie C - stagione sportiva 2025-2026

Con riferimento alle gare della Supercoppa Serie C (di seguito “*gare*” o “*gara*”), si rendono note le seguenti disposizioni:

A) L’organizzazione delle *gare* è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico che opererà, in proprio e tramite propri incaricati amministrativi, alle attività necessarie alla disputa delle stesse. La società “prima nominata”, cioè quella ospitante, per la disputa della gara è tenuta a mettere a disposizione l’impianto sportivo, che dovrà essere conforme a tutte le disposizioni previste a livello nazionale e locale, incluse quelle federali e di Lega; la società sportiva dovrà svolgere, in regime di appalto, ogni adempimento/servizio, in quanto non svolto direttamente dalla Lega, necessario per la disputa della *gara* stessa, sottoscrivendo un contratto di appalto di servizi in conformità al modello allegato (**Allegato A**).

Premesso che ogni singola società sportiva partecipante deve avere la disponibilità di un impianto idoneo per la disputa delle *gare*, nonché contratti efficaci sino al termine della corrente stagione con società di ticketing e di controllo accessi che operino in conformità alle normative vigenti, ai fini di consentire alla Lega Pro di organizzare le *gare*, ogni singola società ammessa alla disputa della Supercoppa Serie C dovrà richiedere, in tempo utile, alle proprie società di ticketing e di controllo accessi la voltura della titolarità del singolo evento alla Lega Pro: pertanto, fermi restando gli obblighi negoziali a carico dei contraenti originari (società sportiva da una parte e società di ticketing/controllo accessi dall’altra) per la fornitura dei singoli servizi, questi ultimi dovranno essere resi a favore del terzo, cioè della Lega Pro ed a quest’ultima, in qualità di organizzatrice dell’evento, dovranno essere intestati tutti gli atti amministrativi (es. biglietti, modello C1, ecc.) e corrisposti direttamente i proventi derivanti dalla vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio.

Per la corretta intestazione si riportano gli estremi:

Lega Italiana Calcio Professionistico
Via Jacopo da Diacceto, n. 19 - 50123 Firenze
C.F. e P.IVA 03974420485
codice univoco SUBM70N.

B) Gli incassi dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei tagliandi di ingresso agli stadi saranno ripartiti esclusivamente dalla Lega secondo i seguenti criteri:

- 1) l’importo lordo dei corrispettivi verrà depurato dall’imposta sul valore aggiunto (compresa l’eventuale IVA dovuta sugli omaggi), nonché dalle eventuali spese/tributi derivanti da attività di intrattenimento e da altre spese e competenze SIAE, dai diritti di prevendita e/o commissioni di



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com





LEGA PRO

servizio, dal corrispettivo per il servizio di biglietteria, dalle spese dirette ed indirette di Lega in qualità di organizzatrice delle *gare*;

- 2) l'importo di cui al precedente punto 1) verrà ulteriormente depurato dal rimborso spese/compenso forfettario dovuto alla società ospitante (o alla società presso il cui impianto sportivo si disputa la gara in campo neutro ex art. 69 N.O.I.F.) e liquidato alla stessa sulla base del prospetto di cui all'*Allegato B* alla presente Circolare;
- 3) l'importo rimanente, al netto della quota del 30% di competenza della Lega, verrà ripartito nella misura seguente¹:

- Società sportiva ospitante	50%
- Società sportiva ospitata	50%

C) La società ospitante, per ottenere il rimborso/compenso forfettario di cui sopra, dovrà emettere fattura alla Lega Pro secondo le indicazioni fornite da quest'ultima, anche tramite l'incaricato amministrativo.

D) Nessun altro rimborso spese e/o compenso, al di fuori di quelli previsti nella presente circolare, potrà essere riconosciuto alle società disputanti la competizione.

Allegati:

- A) Format contratto di appalto di servizi tra Lega Pro e la singola società sportiva;
- B) Prospetto rimborsi spese/compensi forfettari;
- C) Modulo settori con individuazione relativi prezzi biglietti.

Pubblicato in Firenze il 16 aprile 2026

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)

¹ In caso di *gara* disputata in campo neutro ai sensi dell'art. 69 delle NOIF, salvo diversi accordi tra le parti approvati dalla Lega, ferme ed invariate le previsioni di cui ai punti 1) e 2), l'importo rimanente di cui al punto 3), al netto della quota del 20% di competenza della Lega, verrà diversamente ripartito nella misura seguente: 45% alla società prima nominata; 45% alla società seconda nominata; 10% alla società ospitante che metterà a disposizione l'impianto sportivo.

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, n. 19/21, P. IVA 03974420485, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig., di seguito la “Lega Pro” o “Concedente”,

E

la Società Sportiva _____ con sede in _____, Via _____, P. IVA _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore _____ di seguito “Affidataria”,

congiuntamente di seguito “le Parti”

PREMESSO CHE

a. la Lega Italiana Calcio Professionistico è l’associazione di diritto privato senza personalità giuridica che, nell’ambito delle funzioni demandate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. (di seguito “FIGC”) – presiede l’organizzazione delle competizioni di calcio professionistico di Serie C;

b. in funzione di tali compiti – in ragione delle modalità organizzative dei campionati predisposte dalla FIGC, che sono potenzialmente soggette a variazione in attuazione di eventuali riforme di rango federale – alle competizioni di Lega Pro partecipano, per ogni annata sportiva, sessanta società calcistiche professionistiche;

c. la Lega Pro, tra le competizioni da questa organizzate, gestisce le gare di Supercoppa Serie C, stagione sportiva 2025/2026 (di seguito “Gare”);

d. la Lega Pro, per la gestione delle suddette Gare, ha necessità di usufruire di alcuni servizi da rendersi a cura dell’Affidataria e, pertanto, le Parti hanno prestato il loro consenso alla conclusione di un accordo nei modi e nelle forme contemplate nel presente articolato al fine di disciplinare le modalità di erogazione di detti servizi per la gestione delle gara di Supercoppa Serie C, stagione sportiva 2025/2026, che l’Affidataria disputerà in casa presso l’impianto *infra* specificato (di seguito “Gara”);

e. l’Affidataria garantisce che lo stadio presso il quale si svolgerà la Gara soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge applicabile e dal vigente Sistema Licenze Nazionali; dichiara altresì di possedere le necessarie competenze per poter svolgere, in regime di appalto, i servizi richiesti, avendo curato, nel corso della regular season, i medesimi adempimenti per la disputa delle gare interne.

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse.

Le premesse sono parte integrante del presente contratto e sono patti.

2. Oggetto.

La Concedente appalta all’Affidataria l’esecuzione dei servizi complementari e funzionali, così come meglio specificati nell’Allegato A) al presente Contratto (di seguito i “Servizi Contrattuali”), allo svolgimento della gara di Supercoppa Serie C, stagione sportiva 2025/2026, disputata da quest’ultima in casa presso lo stadio.....;



Le obbligazioni assunte dall'Affidataria ai sensi del presente Contratto devono intendersi obbligazioni di risultato e non di mezzi; ai sensi dell'articolo 1655 c.c., i Servizi Contrattuali verranno prestati dall'Affidataria con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; l'Affidataria assume espressamente a proprio carico la prestazione dei Servizi Contrattuali, nonché di tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse e/o necessarie, nessuna esclusa e/o eccezzuata anche qualora non espressamente richiamate nel presente Contratto, al fine di garantire il regolare svolgimento di una partita di calcio professionistico nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Di conseguenza, l'Affidataria:

-non potrà invocare omissioni, carenze o imprecisioni nella definizione dei Servizi Contrattuali, restando obbligata ad eseguire gli stessi compiutamente ed a regola d'arte;

-dichiara di manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità conseguente l'esecuzione dei Servizi Contrattuali non a regola d'arte;

-prende atto ed accetta che l'esecuzione e gestione dei Servizi Contrattuali dovranno essere rese con la massima diligenza e cura senza interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni; pertanto, l'Affidataria non potrà sollevare eccezioni di sorta per il verificarsi di circostanze non previste, che rallentino o ritardino lo svolgimento dei Servizi Contrattuali e/o che ne facciano aumentare i costi, se imputabili a proprio errore e/o mancata o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle prestazioni da eseguire e/o allo stato dei luoghi e/o delle attrezzature già predisposte, restando comunque tenuta all'integrale rispetto degli impegni assunti con la conclusione del presente Contratto;

-si obbliga altresì ad acquisire e a mantenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni di tempo in tempo necessarie per la prestazione dei Servizi Contrattuali sulla base della legge applicabile e a svolgere tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie per l'esecuzione dei medesimi;

- dichiara di conoscere tutte le norme e regolamenti emanati dalle Autorità competenti, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega stessa recanti disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività agonistica e della disputa delle competizioni sportive e ne garantisce il pieno rispetto nell'esecuzione dei Servizi Contrattuali, manlevando e tenendo indenne la Concedente, anche giudizialmente, da qualsivoglia responsabilità conseguente l'esecuzione dei medesimi non a regola d'arte.

3. Pagamenti.

La Concedente, per il corretto svolgimento dei Servizi Contrattuali, s'impegna a versare all'Affidataria, a titolo di corrispettivo contrattuale, la somma forfettaria e onnicomprensiva – così come determinata nell'Allegato B alla Circolare n. 27 del 16 aprile 2026 - entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa al termine della Gara.

Nessun importo, a titolo di corrispettivo o rimborso spese, sarà dovuto nel caso di disputa della gara in "campo neutro" ai sensi dell'art. 69 NOIF.

4. Garanzie.

L'Affidataria dichiara e garantisce alla Concedente di assumersi ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni che, direttamente o indirettamente, potranno essere arrecati allo stadio e/o alle persone che a qualsiasi titolo saranno presenti alla G

ara; a tal fine, allega al presente contratto la polizza di responsabilità con massimale di importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni,00 euro) in corso di validità alla data della disputa della Gara (Allegato B); le Parti concordano che le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella Polizza resteranno ad integrale carico dell'Affidataria.

L'Affidataria dichiara e garantisce alla Concedente:

- di aver già preso conoscenza delle disposizioni di cui alla Circolare n. 27 del 16 aprile 2026 e di accettarne ogni termine e condizione;

- di avere piena conoscenza della tipologia e della portata dei Servizi Contrattuali e di avere le cognizioni tecniche e professionali ed i mezzi finanziari necessari per adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto;

-di disporre di un livello di competenza, esperienza, diligenza e capacità tecnica in linea con i migliori standard nazionali nel settore della gestione di servizi del tipo, natura e complessità di quelli oggetto del presente Contratto;



-di aver esaminato e controllato lo stadio e di essere pienamente consapevole di tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono influire sull'esecuzione e sull'andamento dei Servizi Contrattuali e di rinunciare a sollevare eccezioni e contestazioni al riguardo;

-che sarà l'unica responsabile nei confronti della Concedente della completa esecuzione dei Servizi Contrattuali a regola d'arte sulla base della legge applicabile anche con riferimento ai Servizi Contrattuali affidati ai Subappaltatori;

-che sarà altresì responsabile degli eventuali danni e/o pregiudizi a persone e/o cose, di qualsiasi natura, causati dal proprio personale e/o da qualunque soggetto di cui l'Affidataria stessa si avvalga nella prestazione dei Servizi Contrattuali, ivi inclusi i Subappaltatori, nonché, in genere, del mancato rispetto degli obblighi del presente Contratto e della Legge Applicabile;

- di rispettare, per quanto concerne la vendita dei titoli di ingresso allo stadio, la capienza dell'impianto sportivo quale risultante dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) o da altro documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità;

-di assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge Applicabile e, in particolare, dal D. Lgs. 276/2003, dal D.L. 223/2006, dal D.M. 37/2008, in materia di collocamento e assicurazione obbligatoria, oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei lavoratori, dipendenti e non, a qualsiasi titolo impiegati nella prestazione dei Servizi Contrattuali;

- di conoscere le norme di cui al D.lgs. n. 231/2001 e del contenuto del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo adottato dalla Lega Pro ai sensi del citato Decreto, nonché del relativo Codice Etico, che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Lega pone a fondamento del proprio operato. Il Modello e il Codice Etico sono resi disponibili al seguente link <https://www.lega-pro.com/mog-codice-etico/>. A tal riguardo, l'Affidataria, nell'esecuzione del presente contratto, si impegna a mantenere un comportamento conforme alle norme di legge, nonché ai principi e alle regole sanciti dai suddetti documenti, e comunque tale da non esporre la Lega Pro al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal richiamato Decreto. È inteso che l'inosservanza di tale impegno, da parte dell'Affidataria, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Lega a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Lega, compresi quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto;

-di fare quanto possibile per contenere le conseguenze negative della Causa di Forza Maggiore e ristabilire nel più breve tempo possibile condizioni di normalità con l'obiettivo di ridurre l'eventuale danno della Concedente.

5. Subappalto.

L'Affidataria potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di singole prestazioni oggetto dei Servizi Contrattuali; dovrà, in tal caso, comunicare alla Concedente la natura, l'entità e l'importo dei Servizi Contrattuali da subappaltare ed i nominativi dei Subappaltatori proposti, che dovranno essere individuati tra soggetti qualificati per ciascuna categoria di Servizi Contrattuali; il subappalto non darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o anche di mero fatto tra la Concedente ed il Subappaltatore, ferma in ogni caso restando la piena e incondizionata responsabilità dell'Affidataria nei confronti della Concedente anche relativamente ai Servizi Contrattuali subappaltati, e ciò per quanto attiene sia al rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, retribuzioni ed assicurazioni sociali, sia alla rispondenza dei Servizi Contrattuali ai requisiti richiesti dalla Legge Applicabile. La Lega potrà subordinare il versamento degli importi dei cui al par. 3 del presente contratto all'esibizione, da parte della società sportiva, di idonea documentazione comprovante il puntuale assolvimento di ogni onere economico-finanziario nei confronti di eventuali subappaltatori di alcuni servizi.

6. Delegati Lega Pro.

La Concedente comunicherà entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di inizio della Gara, i nominativi di uno o più delegati che verificheranno, in qualsiasi momento, le modalità di prestazione dei Servizi Contrattuali ed il corretto adempimento del Contratto da parte dell'Affidataria, con diritto di richiedere ogni opportuna informazione; a tal fine, il/i delegato/i della Lega Pro potrà/potranno - a mero titolo esemplificativo - verificare le modalità e i soggetti utilizzati per la prestazione dei Servizi Contrattuali, verificare lo stato di manutenzione delle attrezzature e/o degli Impianti, chiedere informazioni e i chiarimenti del caso al Rappresentante dell'Affidataria.



7. Rappresentante dell'Affidataria.

L'Affidataria nomina il Sig. _____ quale proprio Rappresentante in tutti i rapporti con la Concedente.

8. Durata.

Il presente contratto è relativo alla Gara di Supercoppa Serie C, stagione sportiva 2025/2026, che l'Affidataria disputerà in casa presso lo stadio individuato al paragrafo 2 e decorrerà dalla data di sottoscrizione sino al puntuale e completo espletamento di tutti i servizi afferenti alla predetta Gara.

9. Miscellanee.

Il presente Contratto è composto da quattro pagine e, unitamente ai due Allegati, costituisce l'intero accordo delle Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni altro accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti in ordine alle materie contemplate nel medesimo.

Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida e/o efficace se non concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

L'invalidità o l'inefficacia, per qualsiasi motivo, di una clausola del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia dello stesso, nei limiti di cui all'articolo 1419 c.c. In tal caso, le Parti si obbligano sin d'ora a sostituire la clausola invalida o inefficace con una clausola il più possibile idonea a realizzare lo scopo che le Parti si erano prefissate di raggiungere con quella invalida o inefficace.

10. Foro Competente.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione e interpretazione del presente contratto, nessuna ipotesi esclusa, sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Firenze.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze, li _____

**Lega Italiana Calcio
Professionistico**
Il legale rappresentante *pro tempore*

**La
Società** _____
Il legale rappresentante *pro tempore*

Approvazione esplicita delle clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano espressamente le seguenti clausole 2,4,5,8,9,10.

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il legale rappresentante *pro tempore*

**La
Società** _____
Il legale rappresentante *pro tempore*

Allegati:

- A) Servizi Contrattuali appaltati alla società;
- B) Polizza responsabilità civile terzi n. _____;



ALLEGATO A)

Servizi Contrattuali s'intendono:

- 1) servizio di stewarding da rendersi in occasione delle gare disputate sia in casa che, eventualmente, in trasferta presso lo stadio del club ospitante, se richiesto dalle Autorità competenti; a titolo esemplificativo dovranno essere prestate attività di prefiltraggio, attività proprie degli incaricati dell'assistenza, attività di accoglienza degli avventori dell'evento sportivo, attività di instradamento degli spettatori sugli spalti e verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto. La competente Autorità Amministrativa determinerà, di volta in volta per ogni gara, il relativo numero di operatori, inclusi coloro che dovranno svolgere attività di coordinatore e responsabile di funzioni
- 2) servizi resi dal rispettivo SLO, il quale dovrà svolgere la propria attività secondo quanto previsto dalle Linee Guida, dalle vigenti norme e dai regolamenti federali;
- 3) servizio di sicurezza (personale delegato dall'Affidataria alla gestione e controllo del pubblico nello stadio e nelle pertinenze di quest'ultimo e degli atleti partecipanti alla competizione) coordinato e composto nel Gruppo Operativo di Sicurezza, G.O.S., come previsto dall'art. 19 ter del DM 18 marzo 1996, "Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio", come modificato dal DM 6 giugno 2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e come previsto dalla legge applicabile; l'impianto sportivo in uso alla società Affidataria, dovrà essere dotato di idonei ed efficienti impianti di videosorveglianza, con caratteristiche tecniche aventi efficacia corrispondente a quella prevista dal relativo decreto interministeriale del 6 giugno 2005 e dalle linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dalla legge applicabile)
- 4) servizio di apertura e chiusura dello stadio;
- 5) servizio di pulizia dello stadio;
- 6) servizio illuminazione stadio e campo da gioco (gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento dovrà rientrare nei limiti indicati dalla norma UNI EN 12193 e dalla legge Applicabile; negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati artificialmente, per lo spazio di attività dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete, garantendo almeno i livelli previsti dalla norma UNI EN 12193 per le durate ivi specificate, ovvero quelli indicati dalla legge vigente);
- 7) servizio di pronto soccorso che dovrà includere la disponibilità di almeno un defibrillatore a bordo campo, di una sala di pronto soccorso, di medici a bordo campo, di medici in sala pronto soccorso, di un'ambulanza con operatori; tali servizi devono rispettare i requisiti MMR e la legge applicabile;
- 8) servizio antincendio;
- 9) servizio speaker e servizio fotografo;
- 10) servizio bevande quaterna arbitrale;
- 11) utenze;
- 12) assistenza a operatori della comunicazione;
- 13) assistenza per corretto funzionamento impianti elettrici e sistema perimetrale a tecnologia led bordocampo;
- 14) corretta esecuzione adempimenti promo pubblicitari richiesti dalla Lega ai sensi del Codice di Autoregolamentazione;



- 15) gestione parcheggio;
- 16) gestione impianto televisivo;
- 17) canone stadio ed eventuale imposta pubblicitaria;
- 18) servizi sala stampa e tribuna stampa;
- 19) servizi igienici funzionanti e a norma;
- 20) servizio erogatori spray per arbitro gara;
- 21) ogni ulteriore adempimento necessario per lo svolgimento della gara e dell'eventuale cerimonia di premiazione richiesto, anche nell'immediatezza, dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza ovvero dai delegati di Lega Pro.



PROSPETTO RIMBORSO SPESE/COMPENSI FORFETTARI

La Lega Pro, tenendo conto della capienza dell'impianto sportivo, quale risultante dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) ovvero da altro documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità, così come definita nell'Allegato C alla Circolare n. 27 del 16 aprile 2026, ha elaborato il seguente prospetto nel quale sono determinate le quote fisse ed onnicomprensive spettanti, a titolo di rimborso/compenso forfettario (da maggiorarsi dell'IVA), ad ogni società che ospita un singolo evento

- A) Impianto con capienza fino a 2500 posti: € 3.500,00
- B) Impianto con capienza fino a 4000 posti: € 5.500,00
- C) Impianto con capienza fino a 5500 posti: € 7.000,00
- D) Impianto con capienza fino a 7000 posti: € 8.500,00
- E) Impianto con capienza fino a 10000 posti: € 11.000,00
- F) Impianto con capienza oltre 10000 posti: € 13.500,00

Si rappresenta che l'individuazione della misura del rimborso/compenso come sopra determinato è tassativa e vincolante; pertanto, il rispettivo importo riconosciuto non potrà subire variazioni di sorta.

Rimane a carico della società sportiva ospitante l'onere economico per la messa a disposizione dell'impianto e dei servizi resi in appalto.



